



Il Procuratore della Repubblica di Alessandria

N. 16/2026 prot. int.

Alessandria li 18.02.26

DECRETO DI VARIAZIONE DEL PROGETTO ORGANIZZATIVO DELL'UFFICIO

Il Procuratore della Repubblica

Preso atto del provvedimento con il quale il CSM ha approvato il progetto organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria per il quadriennio 2026/2029, adottato con decreto n. 1098/25 in data 11.3.2025, predisposto dal Procuratore Aggiunto dr. Enrico Arnaldi di Balme, quale procuratore f.f., pervenuto a questo ufficio in data 14.1.2026 (pratica numero 1015/OP/2025)

rilevato che l'approvazione è avvenuta con l'eccezione delle disposizioni contenute nelle sezioni II.D, II.D.1, II.D.2, II.D.3, III.A, II.B, III.C, IV.L, IV.M e IV.P, per le quali si impone una modifica del progetto organizzativo in conformità a quanto stabilito nella delibera del CSM, ai sensi dell'art. 12, comma 16, circ. proc.

rilevato che rispetto al quadro delineato dal progetto 1098/25 la situazione dell'ufficio si è radicalmente modificata, atteso che sono stati trasferiti in altre sedi i colleghi Silvestri, Bruzzone e Trucano, che a febbraio sarà trasferita alla Procura di Torino la collega Iovane, che hanno preso servizio il dr. Daniele Piergianni e la dr.ssa Margareth Solla, oltre al sottoscritto (in data 6.11.2025) e che a giugno prenderanno servizio i MOT Margherita Montano e Anna Gilberti;

che, pertanto, anche con riguardo ad alcuni dei profili di criticità evidenziati dal CSM, si impone una revisione delle parti del progetto indicate dal CSM e relative alla composizione dei gruppi di lavoro e alla assegnazione dei procedimenti, nonché relativa alle esenzioni.

Dispone quanto segue, a modifica del progetto organizzativo 1098/2025 e successive integrazioni. Le presenti modifiche sono state redatte con il contributo del Procuratore Aggiunto dr. Enrico Arnaldi di Balme.

LEGENDA: alcuni punti sono stati modificati solo in parte. Le modifiche sono segnalate in giallo. Integralmente in giallo le parti globalmente sostituite.

I **Carichi di lavoro**

Con riferimento alla nuova composizione dell'ufficio, si rende necessaria una distribuzione del lavoro sintonica rispetto alla composizione in concreto dei gruppi, stanti le vacanze (due) e le assenze (una).

Si modifica nei termini seguenti il carico di lavoro del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Aggiunto (in neretto le modifiche, che in entrambi i casi garantiscono le quote globali determinate nel progetto 1098/2025)

II.A) Procuratore della Repubblica

Il carico di lavoro del Procuratore della Repubblica comprende:

- 1) le coassegnazioni dei procedimenti relativi ai reati dei pubblici ufficiali ai danni della pubblica amministrazione, inseriti all'interno del gruppo specializzato B);
- 2) l'assegnazione del 20% dei procedimenti in tema di reati economici gruppo A)**
- 2) la direzione dell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica e la conseguente assegnazione dei procedimenti NOTI dell'ufficio della Pronta Definizione, ripartiti al 50% con il Procuratore Aggiunto;
- 3) l'assegnazione dei procedimenti dell'esecuzione penale, assegnati in base alla cifra finale del numero del procedimento, in quota del 20% dei procedimenti del gruppo specializzato E).**
- 3) l'assegnazione di tutti i procedimenti anonimi, iscritti al modello 46.

Il carico di lavoro riservato non è comunque inferiore al 30% rispetto a quello dei sostituti dell'ufficio.

II.B) Procuratore Aggiunto

Il carico di lavoro del Procuratore Aggiunto – in continuità con il previgente Progetto Organizzativo e successive modifiche - comprende:

- 1) il coordinamento e la direzione del gruppo D ("*Codice rosso*") e l'assegnazione delle relative notizie di reato nella misura del **10%** rispetto agli altri componenti del gruppo;
- 2) l'assegnazione di tutte le misure di prevenzione;
- 2) l'assegnazione dei procedimenti NOTI dell'Ufficio della Pronta Definizione, ripartiti al 50% con il Procuratore;
- 3) l'assegnazione dei procedimenti IGNOTI dell'Ufficio della Pronta Definizione;
- 4) l'assegnazione di tutti i procedimenti di competenza del Giudice di Pace.

5) l'assegnazione dei procedimenti dell'esecuzione penale, assegnati in base alla cifra finale del numero del procedimento, in quota del 20% dei procedimenti del gruppo specializzato E).

Il carico di lavoro riservato non è comunque inferiore al 50% rispetto a quello dei sostituti dell'ufficio.

II

Composizione dei gruppi di lavoro

Con la presente si forniscono le precisazioni richieste con il menzionato provvedimento del CSM, in relazione alla composizione dei gruppi e al ruolo di coordinatore dei singoli gruppi. In neretto le modifiche.

II.D) Unità organizzative e articolazioni interne dell'ufficio

All'interno dell'ufficio sono costituite le seguenti articolazioni:

A) il gruppo specializzato del diritto penale dell'economia (*DPE*) e dei reati fallimentari, societari e tributari, cui sono attribuiti i reati previsti dal D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74; i reati in materia di contrabbando, previsti dal DPR 23 gennaio 1973 n. 43; i reati previsti dal R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e dal nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza CCII Dlvo 14/2019; i reati previsti dal Testo unico di intermediazione finanziaria (D.lvo 58/1998) e dal Testo unico bancario (D.lvo 385/1993); i reati previsti dal libro V del codice civile; il reato di usura previsto dall'art. 644 CP.

Al gruppo A sono attribuite anche le relative attribuzioni civilistiche, in materia di procedure fallimentari. Per la partecipazione alle udienze civili, i magistrati del gruppo, ove siano altrimenti impegnati o comunque impediti, sono sostituiti dal magistrato di turno interno.

Al gruppo A sono assegnati il Procuratore della Repubblica, che opera anche quale coordinatore e quattro (4) magistrati; i procedimenti sono assegnati al 20% per ciascun magistrato, compreso il Procuratore, su base automatica in forza di un turno preordinato mensile.

B) il gruppo dei reati in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e dell'urbanistica (*AMBIENTE*) e dei reati contro la pubblica amministrazione, cui sono attribuiti i reati previsti dal DPR 6 giugno 2001 n. 380; i reati previsti dal D.lvo 22 gennaio 2004 n. 42; i reati previsti dal D.lvo 3 aprile 2006 n. 152 oggetto del Titolo VI bis del libro II CP; i reati previsti dagli artt. 423 bis, 426, 439, 440, 499, 500, 640 e 640 bis (ove commessi ai danni dello Stato) c.p.; i reati previsti dagli artt. 314 a 328 CP.

Al gruppo B sono assegnati il Procuratore della Repubblica e quattro (4) magistrati con la distribuzione automatica degli affari secondo un turno preordinato mensile.

I procedimenti in materia di reati contro la pubblica amministrazione sono tutti coassegnati al Procuratore della Repubblica, **che svolge le funzioni di coordinatore e non è assegnatario in via generale di altri procedimenti.**

C) il gruppo dei reati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (*LAVORO*) comprensivi della legislazione specialistica (in particolare D.l.vo 9 aprile 2008 n. 81; art.18 del D.L.vo 26/3/2001 n. 151; legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modifiche; art. 37 Legge 24 novembre 1981 n. 689; D. L.vo 10 settembre 2003 n. 276) ed inoltre dei delitti previsti dall'art. 437, 451 CP; 589, 590 CP, se commessi con violazione della suddetta disciplina specialistica; 603 bis CP; **al gruppo, sono assegnati altresì procedimenti per colpa professionale (589, 590 c.p.) e i delitti di cui all'art 589 bis e 590 bis c.p. e il mobbing (segnatamente art. 612 bis c.p. in ambito lavorativo)**

La materia della colpa professionale presenta elementi di complessità che suggeriscono lo sviluppo di una specializzazione nell'ufficio, che si affianca a quella in tema di infortuni sul lavoro e che- anche per le rilevanti ricadute economiche- può ricomprendere anche i profili colposi legati all'infortunistica stradale, quantomeno nei casi di omicidio. L'aumento delle competenze impone di prevedere un sostituto in più rispetto al precedente progetto organizzativo.

Pertanto, al gruppo C sono assegnati quattro (4) magistrati con la distribuzione automatica degli affari secondo un turno preordinato mensile. Le funzioni di coordinatore sono svolte dal Procuratore.

D) il gruppo dei reati in materia di violenza domestica ed in danno di soggetti di minorata difesa (*Codice Rosso*) ed in particolare i reati connotati da violenza, minaccia o approfittamento delle condizioni soggettive, commessi in danno di persone offese convenzionalmente definite “*deboli*” o vulnerabili; art. 387 bis CP; 558 bis CP; 571, 572 , 573, 574, 574 bis, 582 e 583 quinquies - nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576 comma 1° n. 2,5,5.1; 577 comma 1° n. 1 (modificato dalla legge 69/2019 all'art.11) e comma 2 (modificato dalla legge 60/2019 all'art. 11)- CP; 591 CP; artt. 609 bis – 609 undecies CP; art. 612 secondo comma CP in ambito di violenza domestica; art. 612 bis (esclusi i casi tra soggetti estranei, non legati da vincoli familiari o affettivi, cd. “stalking condominiale”) e 612 ter CP.

Rispetto al precedente progetto organizzativo – su richiesta dei magistrati dell'Ufficio - sono stati esclusi, riservandoli al turno esterno, i reati di cui agli artt. 612 bis tra estranei e 643 cp, ed è stato incluso - quale reato “spia” di situazioni più gravi - quello di cui all'art. 612 secondo comma CP in ambito di violenza domestica.

Gli affari civili, anche in materia di volontaria giurisdizione (amministrazioni di sostegno, interdizioni, inabilitazioni), sono assegnati automaticamente al magistrato di turno interno. Sempre il magistrato di turno interno garantisce la partecipazione alle udienze civili, per le quali, nei casi più complessi e delicati, verrà assicurata la presenza continuativa del magistrato assegnatario. Fanno eccezione i casi correlati a procedimenti del Gruppo D (Codice Rosso) dove l'iniziativa in sede civile è stata assunta dal titolare di questi ultimi, che diviene assegnatario e responsabile del procedimento civile.

Al gruppo D sono assegnati il procuratore Aggiunto e sei (6) magistrati con la distribuzione automatica degli affari secondo un turno preordinato mensile.

Il coordinamento del gruppo è affidato al Procuratore Aggiunto, al quale viene assegnata altresì una quota di lavoro (10%).

E) il gruppo dell'esecuzione penale (ESE) relativo ai procedimenti in materia di esecuzione cui sono assegnati quattro (4) magistrati, **compreso il Procuratore- che svolge anche funzioni di coordinatore del gruppo - e il Procuratore Aggiunto.**

Gli affari sono ripartiti secondo il criterio automatico del numero finale di iscrizione degli affari.

II.D.1 Articolazione interna specializzata in materia di violenza contro le donne e domestica (art. 9 co. 4 Circ. Procure)

In ossequio alla novella introdotta con la legge n. 168/2023 che ha inserito all'art. 9 comma 4 del d. lgs. 106/06 la seguente previsione “*In caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica*”, nel progetto organizzativo è prevista una articolazione dedicata alla cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica: il gruppo D dei reati in materia di violenza domestica ed in danno di soggetti di minorata difesa (Codice Rosso) ed in particolare i reati connotati da violenza, minaccia o approfittamento delle condizioni soggettive, commessi in danno di persone offese convenzionalmente definite “*deboli*” o vulnerabili; art. 387 bis CP; 558 bis CP; 571, 572 , 573, 574, 574 bis, 582 e 583 quinquies - nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576 comma 1° n. 2,5,5.1; 577 comma 1° n. 1 (modificato dalla legge 69/2019 all'art.11) e comma 2 (modificato dalla legge 60/2019 all'art. 11)- CP; 591 CP; artt. 609 *bis* – 609

undecies CP; art. 612 secondo comma CP in ambito di violenza domestica; art. 612 bis (esclusi i casi tra soggetti estranei, non legati da vincoli familiari o affettivi, cd. “stalking condominiale”) e 612 ter CP.

Al gruppo sono destinati il Procuratore Aggiunto, che ne è il coordinatore, e sei magistrati.

Il sostituto procuratore assegnatario degli affari di codice rosso provvede sollecitamente alla iscrizione del procedimento, verificando l'attività svolta dalla polizia giudiziaria, in occasione della denuncia, e provvedendo alla acquisizione delle informazioni dalla vittima (ove non abbia provveduto la polizia giudiziaria o se la denuncia non sia stata acquisita dalla polizia giudiziaria) ovvero depositando decreto motivato di non ripetizione dell'atto; il sostituto procuratore riferisce all'Aggiunto, al termine del servizio di turno specialistico, i procedimenti iscritti e gli adempimenti svolti o delegati in materia di assunzione di informazioni dalla vittima, indicando se abbia provveduto direttamente, se abbia delegato la polizia giudiziaria ovvero abbia depositato il decreto motivato di non ripetizione dell'assunzione delle informazioni per le ragioni dianzi esposte. Analoga previsione attiene alla comunicazione, da parte del sostituto, della valutazione circa l'esigenza di richiesta di misura cautelare nei trenta giorni dall'iscrizione.

Viste le modifiche apportate dalla L.n 181/2025, il Procuratore Aggiunto, a fronte della modifica dell'art. 6 D.Lgs. n.106/2006, vigila sul fatto che nella comunicazione dei dati di cui all'art.326, c.1 ter c.p.p., da inoltrare al Procreatore Generale, si inseriscano anche quelli inerenti ai nuovi adempimenti stabiliti per i nuovi reati inseriti nell'art. 362, c.1 ter c.p.p., nonché se vi sia stata richiesta della p.o. di essere audita dal p.m. e i casi in cui sia avvenuto o, se consentito, l'esame sia stato delegato con decreto motivato o differito.

Il Procuratore Aggiunto, esaminato il rapporto del sostituto procuratore, dispone gli eventuali accertamenti e, qualora constati l'inerzia ingiustificata del magistrato, comunica quanto accertato al Procuratore della Repubblica, che a quel punto – sentito il Procuratore Aggiunto, può provvedere alla revoca o riassegnazione del procedimento, comunicandola al Consiglio Superiore della Magistratura, sui presupposti e nei limiti previsti dall'art. 2 comma 2 bis d.lgs. 106/2006.

Si rinvia per le disposizioni generali in tema di revoca alla sezione IV.P del presente provvedimento.

Ogni trimestre, il Procuratore della Repubblica informa il Procuratore Generale ai sensi dell'art. 6, comma 1bis del d.lgs. n. 106 del 2006, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b),

legge 8 settembre 2023, n. 122, in relazione ai dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale e ai sensi dell'art. 127, comma 1bis, disp. att. cod. proc. pen., inserito dall'art. 8, comma 1, della legge 24 novembre 2023, n. 168, in relazione ai dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-bis del codice di procedura penale in punto sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari nell'immediato e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, **nonché in relazione alle richieste presentate dalle p.o. di essere sentite direttamente dal P.M, come previsto dalla l.n. 181/2025.**

La materia è regolata dalle Direttive 31.7.19, 6.4.23, 19.9.23, 12.12.23 e 13.6.2 (*All. da 1 a 5*)

II.D.2. Organigramma delle articolazioni interne dell'ufficio

1) il gruppo A) del diritto penale dell'economia (DPE) e dei reati fallimentari, societari e tributari, cui sono attribuiti i reati previsti dal D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74; i reati in materia di contrabbando, previsti dal DPR 23 gennaio 1973 n. 43; i reati previsti dal R.D. 16 marzo 1942 n. 267; i reati previsti dal libro V del codice civile; il reato di usura previsto dall'art. 644 CP.

Al gruppo A sono attribuite anche le relative attribuzioni civilistiche, in materia di procedure fallimentari e sono assegnati cinque magistrati, compreso il Procuratore Aggiunto con funzioni di coordinatore, con la distribuzione automatica degli affari secondo un turno preordinato mensile.

Per la partecipazione alle udienze civili, i magistrati del gruppo, ove siano altrimenti impegnati o comunque impediti, sono sostituiti dal magistrato di turno interno.

Compongono il gruppo A il Procuratore e magistrati dott.ssa Marcella Bosco, dott.ssa Eleonora Guerra (in congedo per maternità), dott.ssa Elisa Frus; vi è una vacanza e occorre considerare che a giugno al dr.ssa Bosco maturerà la decennialità.

2) il gruppo B) dei reati in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e dell'urbanistica (AMBIENTE) e dei reati contro la pubblica amministrazione, cui sono attribuiti i reati previsti dal DPR 6 giugno 2001 n. 380; i reati previsti dal D.l.vo 22 gennaio 2004 n. 42; i reati previsti dal D.l.vo 3 aprile 2006 n. 152 oggetto del Titolo VI bis del libro II CP; i reati previsti dagli artt. 423 bis, 426, 439, 440, 499, 500, 640 e 640 bis (ove commessi ai danni dello Stato) c.p.; i reati previsti dagli artt. 314 a 328 CP.

Al gruppo B sono assegnati quattro magistrati con la distribuzione automatica degli affari secondo un turno preordinato mensile.

I procedimenti in materia di reati contro la pubblica amministrazione sono tutti coassegnati al Procuratore della Repubblica, che svolge anche le funzioni di coordinatore.

Compongono il gruppo B i magistrati: dott.ssa Elisa Frus; dott.ssa Marcella Bosco; dott.ssa Ilaria Prette; dr.ssa Lisa Iovine (sino a febbraio 2026, trasferita a Torino)

3) il gruppo C) dei reati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (LAVORO) comprensivi della legislazione specialistica (in particolare D.l.vo 9 aprile 2008 n. 81; art.18 del D.L.vo 26/3/2001 n. 151; legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modifiche; art. 37 Legge 24 novembre 1981 n. 689; D. L.vo 10 settembre 2003 n. 276) ed inoltre dei delitti previsti dall'art. 437, 451CP; 589, 590 CP, se commessi con violazione della suddetta disciplina specialistica; 603 bis CP, art 589 bis, 590 bis c.p. da incidente stradale, 589, 590 c.p. da colpa professionale, mobbing (art 612 bis c.p. in ambito lavorativo)

Al gruppo C sono assegnati quattro magistrati con la distribuzione automatica degli affari secondo un turno preordinato mensile; il gruppo è coordinato dal Procuratore della Repubblica.

Compongono il gruppo C i magistrati: dott.ssa Eleonora Guerra (in congedo per maternità); dr. Giacomo Ferrando, dr.ssa Margareth Solla; vi è una vacanza.

4) il gruppo D) dei reati in materia di violenza domestica ed in danno di soggetti di minorata difesa (Codice Rosso) ed in particolare i reati connotati da violenza, minaccia o approfittamento delle condizioni soggettive, commessi in danno di persone offese convenzionalmente definite “deboli” o vulnerabili; art. 387 bis CP; 558 bis CP; 571, 572 , 573, 574, 574 bis, 582 e 583 quinquies - nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576 comma 1° n. 2,5,5.1; 577 comma 1° n. 1 (modificato dalla legge 69/2019 all'art.11) e comma 2 (modificato dalla legge 60/2019 all'art. 11)- CP; 591 CP; artt. 609 bis – 609 undecies CP; art, 612 secondo comma CP in ambito di violenza domestica; art. 612 bis (esclusi i casi tra soggetti estranei, non legati da vincoli familiari o affettivi, cd. “stalking condominiale”) e 612 ter CP.

Come detto, ineriscono ai magistrati del Gruppo le attribuzioni civilistiche correlate a procedimenti del Gruppo stesso, quando l'iniziativa in sede civile è stata assunta dal titolare di questi ultimi, che diviene assegnatario e responsabile anche del procedimento civile.

Al gruppo D sono assegnati sei magistrati, oltre al Procuratore Aggiunto, con la distribuzione automatica degli affari secondo un turno preordinato mensile.

Il coordinamento del gruppo è affidato al Procuratore Aggiunto dott. Enrico Arnaldi di Balme, assegnatario di una quota ridotta di affari per la concorrente e preminente attività di coordinamento e per le ulteriori attribuzioni all'interno dell'ufficio. Il Procuratore Aggiunto riferisce al Procuratore in ordine agli adempimenti previsti dall'art. 2 Dlvo 20 febbraio 2006 n. 106, come novellato dalla legge 8 settembre 2023 n. 123, e sul rigoroso rispetto dei termini processuali (in materia di assunzioni delle informazioni dalla vittima dei reati e determinazioni delle iniziative cautelari) ed è partecipe necessario dei provvedimenti di revoca dell'assegnazione e di riassegnazione dei procedimenti.

Compongono il gruppo **D** i magistrati: dott. Enrico Arnaldi di Balme- coordinatore - dott.ssa Ilaria Prette; dr. Gualtiero Battisti, dott. Giacomo Ferrando, dr. Daniele Piergianni, dr.ssa Margareth Solla; vi è una vacanza.

La ripartizione degli affari è predeterminata in base a un a settimana di turno a testa, in ordine di anzianità; il Procuratore aggiunto un turno ogni tre.

5) il gruppo E) delle Esecuzioni penali, cui sono attribuiti gli affari dell'esecuzione penale, ai sensi dell'art. 655 CPP.

Compongono il gruppo **E** il Procuratore (coordinatore), il Procuratore Aggiunto e i sostituti dott.Gualtiero Battisti e dr Daniele Piergianni

Gli affari sono ripartiti secondo il criterio automatico del numero finale di iscrizione degli affari:

- a) 1-2 Procuratore
- b) 3-4 Procuratore Aggiunto
- c) 5-6-7 dott. Battisti
- d) 8-9-0 dott. Piergianni

II.F.2. Eventuali regole ostative alla mobilità interna connesse alla funzionalità dell'ufficio, ulteriori rispetto al periodo di permanenza minima. (*art. 10 co.2 lett. b*)

L'organico del gruppo D (Codice rosso) non potrà essere mai comunque inferiore alle sei unità oltre all'Aggiunto, stante l'esigenza di garantire le valutazioni sulle esigenze cautelari nel termine di 30 gg dalla iscrizione previsto dalla legge e tenuto conto degli ulteriori incombeni che gravano sul gruppo in esito all'entrata in vigore della l. n. 181/2025, che impongono, per quanto possibile, che sia garantito al gruppo di mantenere un organico completo. Ove necessario, si provvederà alla destinazione previo interpello da altri gruppi e – in caso di assenza di domande- alla destinazione di ufficio del magistrato con minore anzianità di servizio inserito nel gruppo con la minore percentuale di scoperture di organico (in caso di identica percentuale, da quello con il maggior numero in organico).

III.A) I criteri di assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti, con espressa specificazione dei procedimenti e delle tipologie di reato per i quali i meccanismi di assegnazione sono di natura automatica. (art. 11 co. 3 n. 11, art. 15 co. 1 Circ. Procure)

Gruppi specializzati

Criteri di assegnazione dei **procedimenti nell'ambito dei gruppi specializzati**.

Quanto all'attribuzione delle notizie di reato ai vari Gruppi specializzati, il principale criterio regolatore è ovviamente costituito dalla specializzazione della materia, nei termini sopra precisati.

In caso di:

- concorrenza di reati oggetto di trattazione specialistica con reati "ordinari", prevarrà la competenza specialistica, a prescindere dalla gravità dei reati desunti dalle pene edittali;
- concorrenza di reati contemporaneamente oggetto di trattazioni specialistiche attribuite a più gruppi (anche se emersa nel corso delle indagini), sarà decisa dal Procuratore, e assegnato al gruppo il cui reato sia punito con pena edittale più grave nel massimo o- in caso di medesima pena- a quello con la iscrizione più risalente nel tempo.
- competenza in ordine ai reati di associazione per delinquere: salvo i casi di competenza specialistica già posti in evidenza, i reati di associazione per delinquere saranno trattati dal gruppo specializzato nella cui competenza rientrino i reati fine (ove si tratti di reati non ricompresi nella specialistica, rientreranno nel turno ordinario).

La disciplina delle assegnazioni deve essere integrata con riferimento agli stralci, alle connessioni di procedimenti ed alle notizie di reato sopravvenute, nel corso del procedimento o successivamente alla sua definizione.

I provvedimenti di **stralcio**, normalmente disposti per la separata e più sollecita definizione di parti del procedimento (nei confronti di uno o più imputati o una o più imputazioni, sulla scorta della analoga disciplina riservata al giudice dall'art. 18 comma CPP), conservano l'originaria assegnazione, salvo essi attengano alla materia di diverso gruppo specializzato: in quest'ultimo caso, l'eventuale coassegnazione o riassegnazione è disposta al Procuratore, sentiti i magistrati interessati.

Il principio della conservazione dell'originaria assegnazione deve essere ribadito con riguardo alle **connessioni** dei procedimenti (art. 12 CPP e art. 371 comma 2 lett. b, c CPP): anche in questi casi, è opportuna la previa consultazione e l'accordo tra i magistrati

interessati e quindi l'informazione al Procuratore della Repubblica per la conservazione dell'originaria assegnazione, per la riassegnazione o, ancora, la coassegnazione.

Alla riunione plenaria dei magistrati dell'ufficio del 26 maggio 2020, è stato convenuto all'unanimità dei presenti (**all.6**), che la regola dell'assegnazione al precedente valga fino al deposito della richiesta di archiviazione, di giudizio immediato, di decreto penale e dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ad eccezione delle ipotesi dell'art. 12 lett. a) CPP – reato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro ed evento del reato determinato da più persone con condotte indipendenti - per le quali la nuova notizia di reato è riassegnata al magistrato del precedente procedimento, indipendentemente dallo stato o dalla fase del procedimento.

Per i reati di **codice rosso** – e per tutte le altre ipotesi che il magistrato della nuova notizia di reato riterrà opportuno- deve essere sempre notiziato il magistrato del precedente procedimento che avrà facoltà di richiedere l'assegnazione a sé della nuova notizia di reato.

Nello specifico si dispone che il PM di turno esterno che riceve un arresto/fermo/allontanamento in materia di fasce deboli:

- * esegue atti urgenti di convalida,
- * al momento della trasmissione al GIP, la Segreteria provvede a variare l'intestazione del procedimento a favore del PM di turno settimanale del gruppo fasce deboli.

Nei casi aventi oggetto il medesimo nucleo familiare o un rapporto interpersonale già oggetto di valutazione:

se è pendente un fascicolo già associato allo stesso nucleo familiare/rapporto; * il nuovo procedimento viene intestato con scheda cartacea, al sostituto di turno esterno; * la convalida viene richiesta nell'ambito del procedimento già esistente; * al momento della trasmissione al GIP, la Segreteria provvederà a variare l'intestazione del procedimento a favore del solo PM già intestatario del procedimento originario.

Se il PM di turno esterno è appartenente al gruppo “fasce deboli”, può assegnarsi direttamente il fascicolo, con iscrizione cartacea, inserendolo nel procedimento già pendente del gruppo.

Si ribadisce che in tutti i casi sopra indicati, il procedimento di iscrizione aperto su APP per il solo fine di trasmettere gli atti verrà revocato dalla Cancelleria una volta trasmesso il fascicolo al GIP.

Ove non siano ravvisabili speciali ragioni investigative o di opportunità (con riferimento, ad esempio, alla salvaguardia della dignità e prestigio del magistrato), le

riassegnazioni devono attenersi, di norma, al principio della priorità delle iscrizioni (indipendentemente dal tipo di registro) che deve essere confermato anche per le assegnazioni delle notizie di reato sopravvenute a procedimenti già iscritti, seppure archiviati o comunque definiti: è il caso delle notizie di reato per calunnia o falsa testimonianza che sopravvengano nel corso del dibattimento, o successivamente, e che sono assegnate, di norma, al magistrato assegnatario del procedimento “madre” ovvero originariamente iscritto, salve, appunto, quelle indicate esigenze investigative o quelle ragioni di opportunità.

Ogni provvedimento di riassegnazione non può, comunque, prescindere dalla previa interlocuzione con il magistrato interessato (perché assegnatario, cioè, del procedimento precedente) ed è disciplinato dalle regole generali in materia di assegnazione degli affari.

II.A.1. Ipotesi nelle quali il sostituto può procedere alle iscrizioni di nuovi procedimenti o al passaggio di registro ad altro modello o alle modifiche delle iscrizioni nell’ambito dei procedimenti assegnati. (*art. 11 co. 3 n. 14*)

Laddove, nell’ambito di un procedimento a lui assegnato, un sostituto rilevi esigenza di iscrivere:

- per differente titolo di reato
- per ulteriori reati
- per ulteriori soggetti
- per passare al registro mod. 21

potrà procedere di iniziativa.

In casi di reati di competenza di altro gruppo specialistico, la modifica verrà comunicata al coordinatore del gruppo, che potrà decidere una riassegnazione - in caso di connessione con altri procedimenti - o una coassegnazione, con le forme e nei modi che verranno disciplinati *infra*.

III.B) Criteri di co-assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti (*art. 11 co. 3 n. 12 Circ. Procure*)

Il Procuratore della Repubblica, “in presenza di specifiche esigenze investigative può procedere, sia al momento della prima assegnazione, sia in una fase successiva delle indagini, alla designazione di più magistrati, con apposito provvedimento di coassegnazione adeguatamente motivato.

La coassegnazione successiva avviene sentito il magistrato originariamente assegnatario.

Il Procuratore della Repubblica può procedere ad assegnazione di un procedimento in deroga ai criteri generali di distribuzione degli affari ai magistrati, con adeguata motivazione.” (art. 15 commi 3, 4 e 5 della Circolare)

“Nei casi di coassegnazione o assegnazione in deroga, il Procuratore della Repubblica deve adeguatamente motivare anche la scelta del magistrato co-assegnatario che di regola è individuato tra i componenti dei gruppi specializzati di indagine cui sono devolute le materie oggetto del procedimento o del magistrato assegnatario in deroga ai criteri generali.” (art. 15 comma 6)

Al riguardo si precisa che il magistrato individuato quale co-assegnatario è quello di turno nel giorno in cui viene sottoposta al Procuratore l'esigenza di coassegnazione.

La coassegnazione del procedimento a più magistrati o l'assegnazione in deroga rispondono – anche - ad esigenze di complessità del procedimento o di pregresse assegnazioni agli stessi magistrati alla esigenza di rapida definizione del procedimento a fronte di misura cautelari personali o reali. L'espressione “di regola” indirettamente apre alla possibilità di coassegnazione anche a magistrati di gruppi diversi da quello originario. Questo al fine di valorizzare l'operato congiunto di diverse esperienze e competenze specifiche.

Nello specifico, potrà avvenire nei seguenti casi, con particolare riguardo nell'ambito della sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 407 comma 2 c.p.p. per quanto compatibili con le competenze di questo ufficio.

- a. complessità del procedimento;
- b. necessità di avvalersi, per la trattazione del procedimento, di specifiche competenze specialistiche;
- c. connessione o collegamento ex art. 371, comma 2, cpp, tra procedimenti originariamente assegnati a Magistrati diversi;
- d. trattazione del procedimento da parte del Sostituto Procuratore di Turno esterno, che abbia posto in essere attività investigative qualora il reato rientri nella competenza di un Dipartimento specializzato diverso da quella di appartenenza;
- e. necessità di fronteggiare contingenti situazioni relative alla particolare gravosità del carico di lavoro del magistrato assegnatario;
- f. necessità di affiancare Sostituti Procuratori prossimi al trasferimento in modo da evitare soluzioni di continuità nello svolgimento delle indagini.

Tali esigenze possono palesarsi tanto all'atto della assegnazione del procedimento quanto in corso di indagini.

Sul piano operativo “l’assegnazione e la co-assegnazione conferiscono al magistrato la conduzione delle indagini e la determinazione degli esiti finali del procedimento, fatte salve le prerogative del Procuratore della Repubblica previste dalla legge e dalla circolare”. (art. 15 comma 8)

Nel caso di coassegnazioni, gli adempimenti di segreteria (deposito degli atti, notificazioni, rispetto dei termini di scadenza ed altro) sono a carico del primo assegnatario benché i magistrati assegnatari abbiano, ovviamente, facoltà di diversa determinazione consensuale.

Per garantire la massima trasparenza, presso la segreteria del Procuratore della Repubblica sarà conservata in ordine cronologico la documentazione relativa ai provvedimenti di co-assegnazione e di auto-assegnazione di cui ai commi 3, 4 e 10 dell’art. 15 della Circolare, così come a quelli di assegnazione in deroga di cui al comma 5.

Infine, in base all’art. 16 della circolare (Ridistribuzione dei procedimenti) si prevede che “In caso di vacanza, ovvero di assenza, impedimento o esonero di durata presumibilmente superiore a sei mesi di un magistrato dell’ufficio, il Procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato che dia atto delle ragioni dell’urgenza, della specifica rilevanza dei procedimenti e della non utile esperibilità della sostituzione ai sensi dell’art. 24 e degli strumenti di cui alla circolare in materia di applicazioni e supplenze del 20 giugno 2018, procede alla coassegnazione dei procedimenti e all’eventuale ridistribuzione degli affari più urgenti e quelli di maggiore rilevanza in cui siano già scaduti i termini massimi di durata delle indagini preliminari ex art. 407 c.p.p.. “

Pertanto si prevede che ove ne sussistano i presupposti:

- i procedimenti noti di specialistica dovranno essere distribuiti tra i membri del gruppo, in numero uguale
- i procedimenti ordinari saranno distribuiti in numero uguale tra tutti i magistrati dell’ufficio.

In entrambi i casi, ferma restando la necessità – a fronte di procedimenti di particolare complessità oggettiva o con elevato numero di parti- di perequare le assegnazioni, considerando tali procedimenti corrispondenti da 2 a 5 altri procedimenti.

II.C) Criteri di auto assegnazione e co-assegnazione con il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Aggiunto (art. 11 co. 3 n. 13 Circ. Procure)

Il Procuratore – così come il Procuratore Aggiunto nell'ambito a lui delegato - dispone della facoltà, con provvedimento motivato, di procedere all'auto-assegnazione o ad assegnazione a sé stesso con contestuale co-assegnazione ad un procuratore aggiunto o ad un sostituto, in deroga ai criteri generali di assegnazione. Si tratta dei casi giustificati dalla rilevanza del caso, dalla complessità della materia o del procedimento, dall'entità del danno cagionato e dell'allarme sociale suscitato, dalla novità delle questioni giuridiche, dall'esigenza di assicurare l'uniformità dell'attività dell'ufficio, nell'ambito della sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 407 comma 2 c.p.p. per quanto compatibili con le competenze dell'ufficio. In particolare si terrà conto dei seguenti criteri, da leggere alla luce delle indicazioni di cui al menzionato art. 407 comma 2 c.p.p.:

- a. complessità del procedimento;
- b. necessità di avvalersi, per la trattazione del procedimento, di specifiche competenze specialistiche;
- c. connessione o collegamento ex art. 371, comma 2, cpp, tra procedimenti originariamente assegnati a Magistrati diversi;
- d. trattazione del procedimento da parte del Sostituto Procuratore di Turno esterno, che abbia posto in essere attività investigative qualora il reato rientri nella competenza di un Dipartimento specializzato diverso da quella di appartenenza;
- e. necessità di fronteggiare contingenti situazioni relative alla particolare gravosità del carico di lavoro del magistrato assegnatario;
- f. necessità di affiancare Sostituti Procuratori prossimi al trasferimento in modo da evitare soluzioni di continuità nello svolgimento delle indagini.

La relativa documentazione sarà conservata presso il suo ufficio con le modalità su indicate; si rinvia per le modalità al punto precedente.

IV.L) Procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari (art. 11 co. 3 n. 19 Circ. Procure)

L'art.3 D.L. vo n. 106/2006 prevede che in caso di fermo da disporre e per tutte le richieste di misure cautelari personali sia necessario l'assenso scritto del Procuratore quale condizione per l'adozione e la trasmissione al giudice competente.

In base alla circolare 3 luglio 2024, art. 19 – “Il Procuratore della Repubblica, anche al fine di salvaguardare l'esigenza di speditezza del procedimento, disciplina espressamente le modalità di manifestazione del previsto obbligatorio “assenso” nei casi indicati ai commi

1 e 2 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 106/2006 in tema di misure cautelari ”.

In tale senso, con riguardo alla indicazione del comma 2 del predetto articolo, si dispone quanto segue.

Nel caso di assenza o impedimento del Procuratore l'assenso è di competenza del Procuratore Aggiunto. In particolare, poi, l'assenso per decreti di fermo o richieste cautelari personali per reati di competenza specialistica è di competenza del Coordinatore del relativo Gruppo (ossia dal Procuratore o dal Procuratore Aggiunto).

In caso di impedimento o assenza del Procuratore e del Procuratore Aggiunto e sempre che ricorra il requisito dell'assoluta urgenza, l'assenso sarà dato dal magistrato di maggiore anzianità per il caso di procedimenti ordinari e da quello maggiormente anziano del Gruppo specialistico nel caso di relativi procedimenti. Lo stesso si dispone quanto alle richieste di misure cautelari reali. Alla richiesta di assenso si dovrà provvedere non oltre tre giorni, salve ragioni di urgenza.

Il procedimento dovrà comunque essere definito con decreto motivato adottato dal Procuratore della Repubblica, sentito il magistrato titolare del procedimento. Qualora non si ritenga di dare l'assenso sarà sempre necessaria l'interlocuzione con il magistrato proponente, al fine di valutarne le ragioni e agevolare una soluzione condivisa. In ogni caso, il mancato assenso dovrà essere motivato per iscritto con decreto.

Qualora sia il Procuratore Aggiunto a esprimere dubbi sull'assenso e laddove l'interlocuzione con il magistrato proponente non trovi una soluzione condivisa, si porterà a conoscenza il Procuratore cui spetterà la decisione per iscritto entro il più breve tempo possibile e non oltre tre giorni, sentito il magistrato proponente, il quale potrà anche presentare osservazioni scritte.

Se la diversità di posizioni sulla conduzione dell'indagine persiste, soccorre la norma (art. 23) della Circolare che regola la revoca dell'assegnazione qualora “il magistrato non si attiene ai principi e ai criteri definiti in via generale o integrativi di cui all'art. 2 della presente Circolare, ovvero insorge tra il magistrato assegnatario e il Procuratore della Repubblica ...un contrasto circa le modalità concrete della loro applicazione ...”.

Gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sull'assenso non fanno parte del fascicolo di indagine e devono essere inseriti in un fascicolo riservato, custodito presso la segreteria del Procuratore della Repubblica.

Per le richieste di cautela reale, il limite di valore per l'assenso può essere conservato nella misura di 300.000 euro, come indicato nel previgente progetto organizzativo. In caso di atti urgenti disposti da un sostituto, a fronte di impedimento o

assenza del Procuratore e del Procuratore Aggiunto e sempre che ricorra il requisito dell'assoluta urgenza, l'assenso sarà dato dal magistrato di maggiore anzianità per il caso di procedimenti ordinari e da quello maggiormente anziano del Gruppo specialistico nel caso di relativi procedimenti.

In definitiva, il visto *per assenso* deve essere richiesto:

per i provvedimenti di fermo di indiziato di delitto disposti d'iniziativa dal sostituto procuratore;

per le richieste di misura cautelare personale, coercitiva o interdittiva (ad eccezione di quelle espresse nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo), e di applicazione provvisoria di misure di sicurezza;

per le richieste di sequestro e di misure cautelari reali, qualora il valore del bene sia superiore a 300.000 euro.

IV.M) Visti informativi (art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure)

Conformemente a quanto stabilito all'art. 20 della vigente Circolare consiliare sulla organizzazione degli Uffici di Procura, la apposizione del visto da parte del Procuratore della Repubblica o del Procuratore Aggiunto corrisponde alla finalità di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale ed ha una mera funzione conoscitiva in ordine alla esatta applicazione, da parte dei Sostituti, dei principi definiti in via generale e dei criteri specificati nell'atto di assegnazione di cui all'art. 2, comma 2, decreto legislativo 106/2006, costituendo atto di documentazione della avvenuta conoscenza di un determinato provvedimento che (diversamente da quanto previsto per l'assenso sulle richieste di misura cautelare) risponde alla duplice funzione di garantire la circolazione di informazioni sulle modalità di conduzione delle indagini ai fini del loro coordinamento e di consentire l'intervento su palesi situazioni di illegittimità o di irregolarità.

Conseguentemente, al di fuori dei casi di cui all'art. 3 d.lgs. 106/2006, in considerazione della funzione concretamente assolta, la apposizione del visto non costituisce atto discrezionale e non impedisce l'ulteriore corso del provvedimento, salvo che il Procuratore della Repubblica, eventualmente informato dal Procuratore Aggiunto con atto esterno al procedimento delle ragioni del suo dissenso, non ritenga, sentiti i Sostituti interessati, di sospenderne l'esecuzione procedendo alla revoca dell'assegnazione.

Il magistrato assegnatario trasmette il provvedimento per l'apposizione del visto prima della sua esecuzione. In caso di contrasto, il Procuratore della Repubblica, il Procuratore Aggiunto ed il magistrato assegnatario curano, attraverso una specifica interlocuzione e tenendo altresì presenti sia le esigenze di coordinamento sia le ragioni di speditezza legate alla

specifica natura dell'atto, di esperire ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.

In caso di perdurante contrasto, fermo il potere di esercitare la revoca nei casi previsti dagli artt. 3 del D.Lgs. n. 160/2006, il Procuratore della Repubblica dà atto, con separato provvedimento, dell'avvenuto adempimento dell'onere di comunicazione e dell'esperimento delle interlocuzioni e delle azioni tese alla ricerca di soluzioni idonee a superare il contrasto ed il procedimento resta in capo al magistrato assegnatario per l'ulteriore corso.

Gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sul visto non fanno parte del fascicolo di indagine e vanno inseriti in un fascicolo riservato custodito presso la segreteria del Procuratore della Repubblica.

I visti informativi (con l'apposizione della dicitura "*Conferire*") sono apposti dal Procuratore Aggiunto coordinatore della unità di lavoro nella cui competenza specialistica rientri il procedimento o, nel caso in cui il procedimento abbia ad oggetto reati rientranti nella competenza specialistica di diverse unità organizzative, di quella competente alla trattazione del reato in forza del quale è avvenuta l'assegnazione del procedimento.

Il Procuratore della Repubblica, tuttavia, riserva a sé stesso l'apposizione del *visto informativo* nei seguenti casi:

- a) qualora si sia espressamente riservato l'esercizio di tale funzione;
- c) nei casi di procedimenti assegnati o coassegnati al Procuratore Aggiunto che avrebbe dovuto essere competente ad apporre il *visto informativo*.

La opzione organizzativa che questa Dirigenza predilige, al fine di rendere prevedibili e intellegibili i casi in cui, attraverso il Visto sulla scheda di iscrizione, si genera un onere informativo a carico del magistrato assegnatario del procedimento, fonda sul criterio legale di priorità nella trattazione dei procedimenti, rinvenibile nei seguenti reati di cui all'art. 132-bis dd.aa. cpp:

- i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) cpp e delitti di criminalità organizzata anche mafiosa o terroristica;
- i delitti previsti dagli artt. 387-bis, 558-bis, 572, 582, cp nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, cp;
- i delitti di cui agli artt. 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli artt. 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, cp;
- i delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale;

- i delitti di cui al d.lgs. n. 286/1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- i delitti di cui agli artt. 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis cp;
- in relazione ai procedimenti inerenti all'applicazione delle misure di prevenzione (ex art. 16, d. lgs. 159/2011).

Al fine di ulteriormente delimitare l'area del Visto informativo e semplificare l'attività dei sostituti e, dunque, dell'intero Ufficio, vien introdotta la precisazione che occorre trattarsi di "*procedimenti di speciale rilievo*" vale a dire di particolare delicatezza, gravità, rilevanza o allarme sociale e comunque idonei ad esporre l'immagine o l'attuazione degli obblighi dell'Ufficio per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti, come emergono dagli atti, ovvero per le questioni di diritto nuove, di speciale complessità o delicatezza, anche in funzione dell'uniformità di orientamento della Procura.

Nel paragrafo che segue, §IV.M, viene, in concreto precisato l'onere informativo a carico del magistrato titolare del procedimento, la cui scheda di iscrizione rechi la dicitura "*Visto, Conferire*".

IV.M.1. Categorie di atti che devono preventivamente essere trasmessi al procuratore per l'apposizione del visto, ovvero a Procuratori aggiunti per le materie di competenza dell'unità di lavoro da ciascuno di essi coordinata:

si prevede, limitatamente ai procedimenti concernenti il catalogo dei reati di cui alla previsione legale ex art. 132-bis dd. aa. cpp e sempre che si tratti di procedimenti di speciale rilievo come sopra specificato (cfr. §.IV.M. ultimo periodo):

Nello specifico, si dispone quanto segue con riguardo alla necessità del visto.

Atti di conclusione delle indagini preliminari ex art 415 bis c.p.p.:

☐ tutti;

☐ **nessuno**

Atti definitivi del procedimento, ovvero atti di esercizio dell'azione penale nelle forme di cui all'art. 407 bis c.p.p.:

☐ **tutti quelli che rientrano nelle categorie su indicate;**

☐ Richieste di archiviazione;

☐ **tutte quelle che rientrano nelle categorie su indicate;**

☐ Atti che comportino rilevanti impegni di spesa;

- i decreti di pagamento per compensi a consulenti tecnici od altri ausiliari del pubblico ministero, qualora l'ammontare dell'importo liquidato superi l'importo di euro 10.000, al netto di IVA ed accessori;
- Intercettazioni dalla terza richiesta di proroga

☐ Prime richieste di autorizzazione per l'attività di intercettazione;
no

☐ Decreti di perquisizione presso studi legali, istituzioni pubbliche o nei confronti di determinate categorie di pubblici ufficiali;
Tutti

☐ Modifica e aggiornamento delle iscrizioni con passaggio a mod. 44 ignoti o a mod. 21 noti o iscrizione di nuovi indagati in procedimento già assegnato, ove espressamente previsto nel progetto organizzativo;
no, tranne sussistano le condizioni indicate

☐ Iscrizioni di ulteriori reati a carico degli indagati già iscritti e al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 12 c.p.p. lettera b);
no, salvo che riguardino reato di altri gruppi specialistici ovvero vi siano le condizioni indicate

☐ Impugnazioni avverso sentenze:
tutte;

☐ Impugnazioni avverso ordinanze:
tutte

IV.N) Comunicazioni (art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure)

Al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, i Sostituti Procuratori assegnatari dei procedimenti forniscono, successivamente al loro compimento, comunicazione al Procuratore Aggiunto coordinatore della unità organizzativa nella cui competenza specialistica rientri il reato in forza del quale è avvenuta l'assegnazione del procedimento, dei seguenti atti:

- a) proposte di applicazione di misura di prevenzione personale;
- b) i provvedimenti di modifica e aggiornamento delle iscrizioni con passaggio a mod. 44 ignoti o a mod. 21 noti o iscrizione di nuovi indagati in procedimento già assegnato, qualora si tratti di delitti di competenza collegiale e rientranti nella competenza specialistica dell'unità organizzativa;
- c) le iscrizioni di ulteriori reati a carico degli indagati già iscritti, qualora si tratti di delitti di competenza collegiale e rientranti nella competenza specialistica dell'unità organizzativa;

- d) il consenso all'applicazione di pena su richiesta in corso di indagini, per i reati di competenza collegiale;
- e) i provvedimenti con i quali si dispone la separazione degli atti e la formazione di un nuovo procedimento, salvo nel caso in cui la separazione sia finalizzata alla definizione dello stesso;
- f) le richieste di proroga di intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, successive alla terza;
- g) le valutazioni richieste dal Prefetto in materia di espulsione degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo (art. 3 d.l. 27 luglio, n. 144, convertito con modificazioni dalla l. 31 luglio 2005, n. 155);

Nei casi in cui sono previste, le comunicazioni avvengono entro tre giorni dalla sottoscrizione dell'atto, attraverso interlocuzione verbale o mediante trasmissione di copia dell'atto stesso.

IV.O) Altri oneri informativi (art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure)

Il procuratore della Repubblica e il procuratore aggiunto, nell'ambito dell'unità organizzativa da lui coordinata, al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, possono, inoltre, individuare, al momento dell'assegnazione o in un momento successivo, i procedimenti per i quali è opportuna una periodica interlocuzione informativa con il magistrato assegnatario sullo sviluppo delle indagini. In tal caso la comunicazione della opportunità dell'interlocuzione avviene con nota scritta che non viene inserita nel fascicolo di indagine e viene conservata presso la segreteria del Procuratore della Repubblica.

VIII.A) Esoneri

Anziché "Non vi sono attualmente magistrati che fruiscano di esoneri", viene precisato che "E' stato previsto un esonero del 30% dei soli procedimenti "generici" – immutata restando la distribuzione di specialistica – a favore del Magrif dr. Battisti".¹

- Indicazione dei magistrati in servizio nell'ufficio che usufruiscono di esoneri parziali o totali dal lavoro, con specificazione della unità organizzativa cui risulti assegnato il magistrato, nonché della percentuale dell'esonero e delle sue modalità di realizzazione. (art. 63 Circ. Procure)

Magistrato	Unità organizzativa di assegnazione	Titolo per l'esonero	Percentuale di esonero	Modalità di realizzazione

¹ L'oggettivo aumento di incombenti che l'avvio del Processo penale telematico ha comportato per il magistrato che ricopra il ruolo di Magrif, e la successione in tale incarico del dr. Battisti al posto del dr. Silvestri, rendono necessarie le seguenti modifiche del Progetto, funzionali alla predisposizione di un necessario parziale sgravio del lavoro del Magrif.

Dr. Gualtiero Battisti	Gruppo D "Codice rosso" e Gruppo E "Esecuzione penale"	Ruolo di magistrato di riferimento per l'informatica (MAGRIF)	30% dei procedimenti "generici" (non rientranti nei gruppi specialistici)	Due settimane di turno esterno del dr. Battisti all'anno vedranno l'assegnazione dei procedimenti generici agli altri colleghi in modo automatico
------------------------	--	---	---	---

Il punto seguente viene così modificato:

VIII.B) Funzioni assegnate ai magistrati

VIII.B.1. Indicazione dei magistrati ai quali sono state assegnate le funzioni di referente informatico (RID) e di magistrato di riferimento per l'informatica (MAGRIF), con indicazione dell'eventuale riduzione dal lavoro ordinario. (*art. 65 Circ. Procure*)

Le funzioni di MAGRIF sono state assegnate – per la durata di tre anni a decorrere dal 21.8.2025 - al dott. Gualtiero Battisti, che ha inizialmente rinunciato alla riduzione del lavoro ordinario, come consentito dalla Circolare 6 novembre 2019 all'art. 6 comma 2 che prevede che "Per i soli MAGRIF che operano in Uffici con pianta organica fino a 20 magistrati l'esonero è facoltativo, con onere di adeguata motivazione da parte dei Dirigenti, per il caso di mancato riconoscimento".

L'avvio del Processo Penale Telematico e l'utilizzo generalizzato dell'applicativo APP richiedono ora, da parte del Magrif, partecipazione e competenze che rendono necessario un esonero, che si riconosce in una percentuale pari al 30% dei procedimenti "generici", che, per un periodo pari a due settimane di turno all'anno, non saranno attribuiti al dr. Battisti, ma a tutti i sostituti con criterio automatico di progressione numerica.

Non risultano magistrati con incarico di RID; in caso di nomina, si dispone percentuale di esonero pari al 50%.

Il Procuratore della Repubblica e il Procuratore aggiunto, nell'ambito dell'unità organizzativa da lui coordinata, al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, possono, inoltre, individuare, al momento dell'assegnazione o in un momento successivo, i procedimenti per i quali è opportuna una periodica interlocuzione informativa con il magistrato assegnatario sullo sviluppo delle indagini. In

tal caso la comunicazione della opportunità dell'interlocuzione avviene con nota scritta che non viene inserita nel fascicolo di indagine e viene conservata presso la segreteria del Procuratore della Repubblica.*V.P) Criteri e modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti. (art. 11 co. 3 n. 15 Circ. Procure).*

Il potere di revoca dell'assegnazione è esercitato dal Procuratore della Repubblica, relativamente ai soli procedimenti non ancora definiti (mediante esercizio dell'azione penale, richiesta di archiviazione o trasmissione per competenza), con provvedimento motivato, in conformità a quanto previsto dagli artt. 23, 24 e 25 della vigente circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sulla organizzazione degli uffici di Procura, alla quale, pertanto, appare necessario fare preliminare rinvio.

Esso presuppone che l'attività posta in essere dal magistrato assegnatario non sia conforme ai principi e ai criteri generali di organizzazione dell'Ufficio, segnatamente esplicitati nell'O.S. n. 37/2025 del 25 febbraio 2025, o ai criteri integrativi ai quali attenersi nell'attività di indagine stabiliti, eventualmente, con l'atto di assegnazione o di coassegnazione, ovvero che insorga un contrasto tra il Procuratore della Repubblica ed il magistrato assegnatario ovvero tra magistrati coassegnatari circa le modalità concrete della loro applicazione. Sul punto, premesso che un'interpretazione estensiva del "contrasto" fondante l'esercizio del potere di revoca potrebbe limitare eccessivamente l'autonomia del magistrato assegnatario, in quanto potrebbe essere sufficiente qualsiasi divergenza per giustificare la revoca dell'assegnazione, deve, di conseguenza, ritenersi necessario che la violazione delle direttive conferite in via generale o specifica sia oggettivamente considerevole o che il contrasto riguardi determinazioni rilevanti sia di natura interlocutoria che afferenti all'esito del procedimento.

Tenuto conto (come precisato dall'organo consiliare nella delibera del 21.9.2011) che il contrasto sulle determinazioni circa l'esercizio dell'azione penale può riguardare anche solo "alcuni dei fatti o alcuni degli indagati", la revoca potrà essere "circoscritta" entro i limiti dell'effettivo contrasto, quando non ne risulti un pregiudizio per l'intero procedimento, potendo il sostituto continuare a compiere atti o svolgere indagini relative a posizioni sulle quali un contrasto non si è manifestato.

In particolare, assumono rilievo, ai fini della revoca dell'assegnazione:

- il mancato perseguimento dell'obiettivo della completezza delle investigazioni, anche sotto il profilo della acquisizione degli elementi di prova favorevoli alla persona sottoposta ad indagini, allo scopo di poter subordinare l'esercizio dell'azione penale ad una prognosi favorevole riferita alla possibilità di condanna;

- l'adozione di provvedimenti in casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali;
- l'adozione di provvedimenti privi di motivazione ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge;
- il grave ed ingiustificato ritardo nello svolgimento dell'attività d'indagine e nella definizione del procedimento, significando che si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto;
- l'ingiustificata inosservanza delle disposizioni in materia di rotazione nel conferimento degli incarichi di consulenza tecnica;
- la mancata segnalazione di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi ovvero, segnatamente, di ragioni di convenienza tali da giustificare l'esercizio della facoltà di astensione di cui all'art. 52 c.p.p., nonché di situazioni idonee a legittimare la sostituzione del magistrato ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 1, lettere a), b), d) ed e) e 53, comma 2, c.p.p.;
- la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti da segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui;
- il rilascio di pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, quando siano dirette a ledere indebitamente diritti altrui;
- il perdurante contrasto, anche a seguito delle previste interlocuzioni, in relazione all'adozione di provvedimenti di fermo di indiziato di delitto ed alla formulazione di richieste di misure cautelari sottoposte ad assenso scritto ai sensi dell'art. 3, d. lgs. n. 106/2006.

Per quanto concerne l'iter da seguire per pervenire alla revoca dell'assegnazione, prima dell'adozione del relativo provvedimento, il Procuratore della Repubblica sente il magistrato interessato e informa il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello; ove si tratti di materia specialistica assegnata ad una unità organizzativa, consulta il procuratore aggiunto di riferimento o il coordinatore della medesima unità, assicurando ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise. È del tutto evidente, infatti, che la revoca dell'assegnazione costituisce una soluzione estrema, di carattere eccezionale, alla quale far

ricorso solo quando le ragioni che potrebbero determinare il provvedimento non siano rimuovibili attraverso il confronto, anche reiterato, delle rispettive opinioni, così da determinare una situazione di stasi procedimentale.

Pertanto, l'interlocuzione, a cui anche la circolare consiliare attribuisce la massima utilità, persegue l'obiettivo della ricerca e del raggiungimento di soluzioni condivise: devono, dunque, essere privilegiate e costantemente ricercate ed attuate, in applicazione del principio di leale collaborazione, tutte le azioni ed iniziative volte a tal fine, attraverso il continuo scambio di informazioni ed il confronto delle opinioni fra il magistrato assegnatario del procedimento, il Procuratore aggiunto ovvero il magistrato delegato al coordinamento di riferimento ed il Procuratore della Repubblica.

In ogni caso, anche per le fattispecie che si potranno verificare, si auspica che il dialogo costruttivo - preceduto dal continuo dibattito su tematiche di carattere generale, si da pervenire alla condivisione di metodologie investigative - possa dare luogo alla risoluzione dei contrasti.

Al fine di scandire le fasi prodromiche alla eventuale revoca dell'assegnazione del procedimento, si reputa opportuno fissare i seguenti punti:

- insorta la divergenza di vedute fra il magistrato assegnatario del procedimento e il Procuratore o tra i magistrati co-assegnatari del procedimento, il Procuratore, consultato - ove si tratti di materia specialistica assegnata ad una unità organizzativa - il procuratore aggiunto ovvero il magistrato collaboratore di riferimento, invita immediatamente il magistrato ovvero i magistrati (nei casi di coassegnazione) ad un primo confronto, volto a sanare il contrasto;
- in caso di esito negativo del confronto, nei sette giorni successivi, il Procuratore, consultato - ove si tratti di materia specialistica assegnata ad una unità organizzativa - il procuratore aggiunto di riferimento ovvero il magistrato collaboratore di riferimento, redige una nota scritta, con la quale evidenzia i punti di divergenza, invitando il magistrato assegnatario o i magistrati coassegnatari a fornire riscontro, entro sette giorni dalla ricezione della medesima, sollecitando una soluzione da condividere;
- persistendo ancora - all'esito della corrispondenza scritta ed in forma riservata - le ragioni della divergenza, il Procuratore invita, nuovamente, al confronto il magistrato assegnatario o i magistrati coassegnatari, coinvolgendo anche - ove si tratti di materia specialistica assegnata ad una unità organizzativa - il procuratore aggiunto ovvero il magistrato collaboratore di riferimento;

- solo in caso di perdurante ed insanabile contrasto, all'esito delle interlocuzioni su indicate, si potrà pervenire alla revoca dell'assegnazione.

Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, indica:

- a) l'attività del magistrato assegnatario ritenuta non conforme ai principi e criteri definiti in via generale o con l'atto di assegnazione;
- b) i principi o criteri, definiti in via generale o quelli integrativi di cui all'art. 2, comma 6, della vigente Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura, che costituiscono oggetto di violazione o di contrasto;
- c) le ragioni di contrasto tra attività da svolgere e i principi o criteri definiti in via generale o con l'atto di assegnazione posti a fondamento della revoca;
- d) le ragioni di riscontrata non conformità del provvedimento adottato dal magistrato assegnatario ai principi e criteri definiti in via generale o con l'atto di assegnazione posti a fondamento della revoca.

Entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al Procuratore della Repubblica, che, nei successivi cinque giorni, le trasmette, unitamente al provvedimento di revoca e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M., salvo che non ricorrano i presupposti di cui all'art. 24 della Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura. In particolare, qualora il Procuratore della Repubblica ritenga che la trasmissione al C.S.M. delle osservazioni formulate dal magistrato assegnatario e delle proprie controdeduzioni pregiudichi le esigenze di segretezza delle indagini, ne dà formale comunicazione al Consiglio, trasmettendo unicamente il provvedimento di revoca, con eventuali parti omissate (omissis).

Il procedimento oggetto di revoca viene, poi, riassegnato, secondo le disposizioni del progetto organizzativo sulle assegnazioni.

Ulteriore e distinta ipotesi di revoca dell'assegnazione, da disporsi sempre con provvedimento motivato (nel quale dovrà essere espressamente indicata la natura della violazione che ha dato luogo alla revoca), riguarda i procedimenti che abbiano ad oggetto i delitti previsti dall'art. 575 c.p., nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'art. 577-bis c.p., nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter c.p., ovvero dagli artt. 582 e 583-quinquies c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo

comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, per il caso di violazione ingiustificata delle disposizioni di cui all'art. 362, comma 1-ter, c.p.p..

In questo caso, peraltro, il termine per la presentazione delle osservazioni è di tre giorni dalla comunicazione del provvedimento e la trasmissione delle stesse al C.S.M., unitamente con eventuali controdeduzioni, avviene, sempre fatta salva l'applicazione dell'art. 24 della Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura, senza ritardo.

Ai sensi dell'art. 26 della vigente Circolare organizzativa degli Uffici di Procura, inoltre, il Procuratore della Repubblica procede alla sostituzione del magistrato assegnatario del procedimento, quando si verifichi una delle situazioni previste dall'art. 36 c.p.p. lett. a), b), d), e).

Il provvedimento indica le circostanze di fatto che integrano la specifica causa di sostituzione con adeguata motivazione.

Entro dieci giorni dalla comunicazione della sostituzione, il magistrato può presentare osservazioni scritte al Procuratore della Repubblica, che, nei successivi cinque giorni, salva l'applicazione dell'art. 24 della Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura, le trasmette, unitamente con il provvedimento ed eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M. Alla sostituzione del magistrato originariamente assegnatario del procedimento può, infine, procedersi nei casi di rinuncia alla assegnazione.

Tale ipotesi consente di pervenire ad una risoluzione diversa dalla precedente e meno confliggente dei contrasti fra il Procuratore della Repubblica ed il magistrato titolare del procedimento. E difatti, nell'ottica del rispetto dell'autonomia del Sostituto Procuratore e della non coercibilità all'adozione di scelte non condivise, questi ben può risolvere il dissenso o contrasto non sanabile, mediante rinuncia all'assegnazione, da esplicitare in un provvedimento motivato.

Appare necessario che tale rinuncia sia preceduta, come nell'analogo caso della revoca, da una previa interlocuzione, che valga, anche in tale caso, a superare eventuali divergenze.

Difatti, solo l'esperimento di una preventiva ed adeguata interlocuzione può consentire di ritenere integrato il presupposto dell'“insanabilità” del contrasto o del dissenso.

Tale opzione è azionabile anche in caso di dissenso o contrasto non sanabile fra i coassegnatari.

Analogamente a quanto previsto per il similare caso della revoca, il fascicolo viene riassegnato secondo le regole generali in uso.

La rinuncia è consentita solo nei seguenti casi:

- a) contrasto sulle modalità di individuazione dei criteri integrativi previsti dall'art. 2 comma 6, inseriti nell'atto di assegnazione;
- b) assegnazione di singoli atti prevista dall'art. 17, comma 2, della Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura;
- c) diniego di assenso sulla richiesta di misura cautelare;
- d) contrasto con il Procuratore della Repubblica o con il Procuratore Aggiunto in relazione alla apposizione del visto conoscitivo persistente all'esito dell'esperimento delle interlocuzioni previste dall'art. 20 della Circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura;
- e) contrasto tra il Procuratore della Repubblica e il magistrato assegnatario del procedimento o tra i magistrati coassegnatari circa le modalità concrete della applicazione dei criteri definiti in via generale o di quelli integrativi di cui all'art. 2 della Circolare organizzativa degli Uffici di Procura.

Il magistrato assegnatario trasmette la comunicazione di rinuncia al CSM per la presa d'atto, per il tramite del procuratore della Repubblica, per la verifica dei presupposti della rinuncia. La nuova assegnazione, in sostituzione dell'originario assegnatario, avviene secondo le regole generali previste dal presente programma organizzativo.

Gli atti relativi alla revoca dell'assegnazione, alla sostituzione ed alla rinuncia da parte dell'originario magistrato assegnatario non fanno parte del fascicolo di indagine e sono custoditi in un fascicolo riservato presso la segreteria del procuratore della Repubblica.

VIII.B) Funzioni assegnate ai magistrati

VIII.B.1. Indicazione dei magistrati ai quali sono state assegnate le funzioni di referente informatico (RID) e di magistrato di riferimento per l'informatica (MAGRIF), con indicazione dell'eventuale riduzione dal lavoro ordinario. (art. 65 Circ. Procure)

Le funzioni di MAGRIF sono state assegnate – per la durata di tre anni a decorrere dal 21.8.2025 - al dott. Gualtiero Battisti, che ha inizialmente rinunciato alla riduzione del lavoro ordinario, come consentito dalla Circolare 6 novembre 2019 all'art. 6 comma 2 che prevede che “Per i soli MAGRIF che operano in Uffici con pianta organica fino a 20 magistrati l'esonero è facoltativo, con onere di adeguata motivazione da parte dei Dirigenti, per il caso di mancato riconoscimento”.

L'avvio del Processo Penale Telematico e l'utilizzo generalizzato dell'applicativo APP richiedono ora, da parte del Magrif, partecipazione e competenze che rendono necessario un esonero, pari a un turno esterno a trimestre, per complessive due settimane all'anno - immutata restando la distribuzione di specialistica – a favore del Magrif dr. Battisti”.

Non risultano magistrati con incarico di RID; in caso di nomina, si dispone percentuale di esonero pari al 50%.

. BENESSERE ORGANIZZATIVO E TUTELA DELLA GENITORIALITÀ

IX.A) Modalità con cui si è data attuazione alle disposizioni sul benessere organizzativo e sulla tutela della genitorialità di cui agli articoli 73 ss. della circolare.

Si inserisce in calce quanto segue_

Recupero delle energie lavorative.

La delibera del C.S.M. del 26 marzo 2015 richiama nell'ultimo paragrafo, non solo il principio dell'effettività delle ferie, ma si diffonde sulle misure di attuazione pratica che "devono tener conto della diversa articolazione del lavoro del magistrato in relazione alla funzione svolta, requirente o giudicante, ed al settore di assegnazione, penale o civile". L'intervento si estende anche all'ulteriore tema del recupero delle energie lavorative svolte nei giorni festivi e nelle ore notturne, relativo principalmente all'attività del Pubblico Ministero di primo grado: "Particolare rigore nell'assicurare tale recupero, dovrà essere assicurato ai magistrati del Pubblico ministero impegnati nei turni notturni (es. programmazione di un giorno di recupero delle energie che non preveda l'espletamento di attività che richiedono la presenza in ufficio)". Trattasi di disposizione che non riguarda specificamente le ferie e che, in evidente stretta continuità logica con la riduzione delle ferie, tende a "compensare" la specifica attività lavorativa svolta dal Pubblico Ministero. Nella parte dispositiva si prevede che i dirigenti degli uffici giudiziari, sulla base delle indicazioni provenienti dal Consiglio superiore della magistratura, predispongano "...nell'ambito dei... documenti organizzativi degli uffici requirenti, sentiti in apposita riunione i magistrati dell'ufficio, con provvedimento...le misure organizzative idonee a garantire recupero delle energie lavorative da parte dei magistrati impegnati nei turni nei giorni festivi e nelle ore notturne, da fruire tenendo conto delle esigenze dell'ufficio e della programmazione del lavoro del magistrato" (lett.d).

Pertanto:

- il magistrato del turno "Affari Urgenti" (talora comprendente la domenica e gli eventuali festivi infrasettimanali, oltre che le notti) recupera le energie lavorative con l'assenza dall'ufficio per un giorno ovvero, nel caso di turno comprendente plurime festività, con un numero corrispondente di giorni di assenza;
- per esigenze di carattere organizzativo l'assenza (ovvero le assenze) sarà concordata col Procuratore o col Procuratore Aggiunto con modalità analoghe a quelle relative ai giorni di congedo ordinario;
- la Segreteria del Procuratore annoterà, separatamente dal computo per il congedo ordinario, i giorni maturati di "recupero" e i successivi recuperi richiesti dal Magistrato e autorizzati.

DISPOSIZIONI FINALI

Alla luce di quanto sopra considerato, con la presente si dispone l'emanazione dei presenti Criteri Organizzativi della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria.

Il presente provvedimento avrà efficacia a partire dalla data odierna.

Per quanto in esso non previsto, si rimanda (anche per le specifiche procedure da rispettare) alla Circolare del C.S.M. del 3 luglio 2024 sull'Organizzazione degli Uffici di Procura.

Più in generale, alla luce della qualità e quantità degli interventi innovativi derivanti dai presenti Criteri organizzativi della Procura della Repubblica di Alessandria, il Procuratore si riserva, dopo necessaria e periodica valutazione dei conseguenti effetti, di apportarvi i correttivi che si rendessero eventualmente necessari.

Si dispone altresì la trasmissione del presente provvedimento:

- ai diretti destinatari in servizio presso questa Procura della Repubblica, cioè a tutti i magistrati, a tutti i Vice-Procuratori Onorari, alla Dirigente Amministrativa ed a tutto il personale amministrativo, nonché ai responsabili delle Aliquote della Sezione di P.G. (che ne cureranno la diffusione anche per il personale di P.G. qui aggregato);

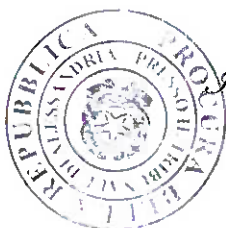
nonché, con supporto informatico in allegato, per quanto di rispettiva competenza e comunque per conoscenza:

- al Consiglio Superiore della Magistratura,
- al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Torino;
- al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ed al Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo;
- al Presidente della Corte d'Appello ed al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino
- al Presidente del Tribunale;
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria
- al Presidente della Camera Penale di Alessandria

Dispone che, a cura dell'ufficio informatico, il presente progetto organizzativo, unitamente a tutti gli allegati vengano inseriti e resi accessibili nel sito web della Procura della Repubblica di Alessandria.

Alessandria, lì

14.2.2026



A. Procuratore della Repubblica
Cesare Parodi

A. Procuratore della Repubblica aggiunto
Enrico Arnaldi di Balme